



## COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 16
Adunanza del 17/06/2021
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima seduta pubblica

OGGETTO: TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E SCADENZA RATE

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Giugno alle ore 20:45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI LUIGI	SI	
2	LUCCHINI FILIPPO	SI	
3	ROMANENGI MAURIZIO	SI	
4	MONDINI FRANCESCO ANTONIO		
5	BAGGI ROMINA	SI	
6	LAZZARONI ELISA	SI	
7	CORNETTI VIRGILIO	SI	
8	SEGHIZZI MARCO		
9	SUPERTI MARCELLO		
10	PIOVANI CLAUDIA		
11	GRAZIOLI ISABELLA	SI	
	Totale	7	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Dott. Raffaele Pio Grassi* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 7 assenti n. 4 ) il Sig. Luigi Rottoli nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E SCADENZA RATE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il bilancio di previsione anno 2021 di questo Comune è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/3/2021;
- l'art. 30 c. 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni) che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, rendendo possibile l'effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile. Tale norma è stata confermata dalla legge di conversione 21 maggio 2021 n. 69;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della citata delibera ARERA n.443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

#### **PRESO ATTO** che:

- la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF stesso, ha dato esito positivo;
- il PEF TARI 2021 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 15 in data odierna;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia

e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**VISTO:**

- l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

**DATO ATTO** che il PEF relativo al servizio gestione rifiuti espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nel PEF 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa al piano medesimo;

**ESAMINATE** inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della Tari su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti";

**TENUTO CONTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**RILEVATO** che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relativa alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/2019;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue: 83,05% a carico delle utenze domestiche, 16,95% a carico delle utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

**VISTO** il prospetto riportante le tariffe TARI 2021 allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** inoltre opportuno, stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 ed al fine di contrastare la conseguente crisi economica, introdurre alcune esenzioni e riduzioni di TARI 2021 come indicato nel prospetto allegato;

**PRESO ATTO** che la copertura del costo delle eventuali agevolazioni sulla Tari del vigente regolamento per la disciplina della Tari, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale del questo Comune;

**DATO ATTO** che le esenzioni e riduzioni previste per emergenza sanitaria da Covid 19 descritte nel prospetto allegato vengono finanziate parte con la quota di avanzo vincolato derivante dalle somme destinate a minori entrata Tari di cui al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al D.L. n. 34/2020 e parte con i fondi di cui al D.L. 73/2021;

**PRESO ATTO** altresì che in data odierna con deliberazione di C.C. n. 14 è stato approvato un nuovo regolamento per l'applicazione di TARI;

PRESO ATTO che l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

**VISTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti 0 espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
- 2) approvare le tariffe TARI applicabili nell'anno 2021 riportate negli allegati al presente atto, dando atto che detti allegati costituiscono parte sostanziale della presente delibera (allegato A);
- 3) di approvare le esenzioni e riduzioni atipiche per TARI 2021, ai sensi del comma 660 della legge n. 147/2013, come riportate nel prospetto allegato;
- 4) dare atto che con l'applicazione delle tariffe definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF 2021;

- 5) di dare atto che il costo le esenzioni e riduzioni atipiche ammonta a presunti € 10.000,00, che vengono finanziati parte con la quota di avanzo vincolato derivante dalle somme destinate a minori entrata Tari di cui al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al D.L. n. 34/2020 e parte con i fondi di cui al D.L. 73/22021;
- 6) dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 7) di stabilire che per l'anno 2021, a parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 34 del regolamento per applicazione TARI, le scadenze per il versamento di TARI sono le seguenti:

rata primo semestre	scadenza	7 dicembre 2021
rata secondo semestre	scadenza	28 febbraio 2022
- 8) di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 9) di provvedere a pubblicare la presente deliberazione nella apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Stante l'urgenza di provvedere
- Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti 0 espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Prospetto Allegato alla deliberazione

Riduzione per utenze domestiche e non domestiche - emergenza sanitaria Covid-19

**1. Solo per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di contrastare la crisi economica subita in generale dai cittadini e da talune attività commerciali e produttive costrette alla chiusura, si prevedono le seguenti riduzioni, finanziate con contributo statale delle funzioni fondamentali**

- Per le utenze domestiche riduzione del 6%, della parte variabile degli importi dovuti per TARI 2021;
- Per le categorie 1, 5, 6, 16, 19 delle utenze non domestiche l'azzeramento degli importi del tributo
- Per la categoria 17, la riduzione del 36% dell'importo del tributo dovuto

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 17/06/2021

Oggetto : TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E SCADENZA RATE

---

**PARERI OBBLIGATORI**

Art. 49, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgvo n. 267/2000

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Corte de'Cortesi con Cignone, li 17/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Luigi Rottoli

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

PARERE FAVOREVOLE

Corte de'Cortesi con Cignone, li 17/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Nicoletta Passeri

---

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Rottoli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Raffaele Pio Grassi

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio  
Visto lo Statuto Comunale,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web  
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Corte de' Cortesi con Cignone li:

F.to Luigi Rottoli

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi  
dal                                al                                                ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

IL SEGRETARIO COMUNALE

Corte de' Cortesi con Cignone li:

F.to Dott. Raffaele Pio Grassi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Corte de' Cortesi con Cignone, li 13/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Raffaele Pio Grassi